

### Una panoramica dell'Istituto: "Cosa facciamo"

L'INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - persegue una pluralità di obiettivi: ridurre, attraverso un'intensa attività dedicata alla salute e sicurezza sul lavoro, il fenomeno infortunistico e tecnopatico, assicurare i lavoratori che svolgono lavorazioni a rischio, garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro.

L'assicurazione - obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano dipendenti e parasubordinati nelle attività individuate dalla legge come rischiose - tutela i lavoratori contro i danni derivanti da infortuni e malattie professionali causati dall'attività lavorativa; detta tutela, per il principio dell'automaticità delle prestazioni, comprende anche i casi in cui il premio assicurativo non sia stato regolarmente versato.

L'assicurazione, inoltre, esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente ai danni subiti dai propri dipendenti, salvo i casi in cui abbia commesso reati in violazione delle norme sulla prevenzione. La tutela nei confronti dei lavoratori, anche a seguito delle recenti innovazioni normative, ha assunto sempre più le caratteristiche di un sistema integrato, che va dagli interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro, alle prestazioni sanitarie ed economiche, alle cure, alla riabilitazione e al reinserimento nella vita sociale e lavorativa.

L'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro è realizzata sui versanti dell'informazione, della formazione, dell'assistenza e consulenza alle imprese, della promozione della "cultura della prevenzione", nonché del sostegno alle imprese che investono in sicurezza attraverso programmi di finanziamenti e agevolazioni tariffarie.

In linea con le direttive sull'E-governement, l'Istituto - da sempre attento alle esigenze dell'utenza - realizza e promuove presso cittadini e aziende nuovi servizi on-line accessibili tramite lo sportello virtuale "Punto Cliente" presente sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it).

### Prevenzione nei luoghi di lavoro

L'INAIL, consapevole del ruolo strategico della prevenzione, ha incentrato su di essa la propria mission aziendale mettendo in atto politiche di innovazione e di potenziamento del Territorio, al fine di realizzare le condizioni necessarie a svolgere al meglio i compiti affidatigli dal legislatore, nell'ambito di un sistema di interazioni con le Istituzioni e con le Parti Sociali e di collaborazioni con gli Organismi che operano nel settore. Tali logiche sono oggi consolidate con l'integrazione di ruoli e competenze dell'ISPESL e dell'IPSEMA, a seguito della L. n. 122/2010, che ha attribuito all'INAIL le funzioni già svolte dai suddetti Istituti.

I servizi erogati dall'INAIL in materia prevenzionale sono reperibili sul sito: [www.inail.it-sezione SICUREZZA SUL LAVORO](http://www.inail.it-sezione%20SICUREZZA%20SUL%20LAVORO).

### Il sistema informativo integrato per la prevenzione

L'INAIL è impegnato in particolare nello sviluppo di azioni finalizzate alla progressiva costruzione di un "sistema informativo integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro", fondato su costanti collaborazioni e interazioni tra Istituzioni. Le azioni sono basate su logiche di coinvolgimento partecipativo di tutti i soggetti Istituzionali e Parti Sociali, secondo i diversi ruoli, per rispondere alle esigenze di programmazione e pianificazione delle politiche di prevenzione e sicurezza sul lavoro, a livello nazionale e locale. A suo tempo l'Istituto ha promosso e realizzato, con le Regioni e l'ISPESL, un progetto di cooperazione finalizzato alla conoscenza del fenomeno infortunistico, denominato "Flussi Informativi", attivando al contempo strumenti di monitoraggio per la verifica della qualità e della fruibilità dei dati. Il Nuovo Testo Unico - Decreti legislativi n. 81/2008 e n. 106/2009 - in materia di salute e sicurezza sul lavoro istituisce il "Sistema Informativo Integrato Nazionale per la Prevenzione" (SINP), in linea di continuità con i "Flussi informativi", costituito dai Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute e dell'Interno, dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, e dall'INAIL, al quale il legislatore ha affidato un ruolo centrale a garanzia della gestione tecnica ed informatica.

### Il sistema della bilateralità

Nel sistema prevenzionale la bilateralità rappresenta la cerniera fondamentale nelle problematiche inerenti alla gestione della sicurezza sul lavoro.

In linea con l'evoluzione normativa (Decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) - che potenzia la pariteticità - e in termini di continuità e sviluppo di quanto realizzato in tale direzione, l'INAIL è impegnato a consolidare il proprio ruolo di sostegno attraverso l'impostazione sistematica di relazioni collaborative, in particolare, nei riguardi delle medie, piccole e micro imprese e di quelle artigiane e agricole.

### La formazione

L'INAIL realizza - attraverso una rete di poli formativo a livello centrale e territoriale - percorsi formativi per specifici settori lavorativi del sistema privato e del sistema pubblico e sono rivolti alle figure professionali coinvolte nella prevenzione a diversi livelli di ruolo e competenze. In particolare nelle piccole e medie imprese, l'INAIL promuove l'adozione di Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro attraverso percorsi formativi per progettisti e auditor di tali sistemi, sulla base delle "Linee guida" elaborate in collaborazione con le Istituzioni competenti e con le Parti Sociali più rappresentative.

In particolare per la formazione obbligatoria dei Responsabili e degli Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione, l'Istituto ha in atto una specifica offerta formativa con erogazione di corsi a calendario.

### L'assistenza e la consulenza

Nell'ambito delle logiche di sistema indicate dalla recente normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, l'INAIL, insieme con gli altri operatori della prevenzione, fornisce assistenza e consulenza ai diversi settori produttivi, per lo sviluppo di progetti finalizzati a ridurre i costi economici, sociali ed assicurativi, attraverso il miglioramento delle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro.

In particolare, l'Istituto, attraverso accordi di collaborazione con Parti sociali ed Organismi bilaterali, promuove l'adozione di Sistemi per la Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) e la diffusione di soluzioni tecniche e organizzative, per contribuire a sostenere le imprese nel progressivo miglioramento dei livelli qualitativi della prevenzione nei luoghi di lavoro.

### Gli incentivi economici in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Tra i diversi strumenti in materia di prevenzione, un rilievo peculiare riveste il sostegno economico alle imprese che si impegnano in percorsi di miglioramento per la salvaguardia della salute dei lavoratori. Il nuovo Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro attribuisce all'INAIL - ai sensi dell'art. 11 c.5 - la funzione istituzionale primaria di finanziare, con risorse proprie, progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Dal 2010 l'Istituto ha innovato radicalmente il sistema di finanziamento, semplificando e velocizzando la procedura di erogazione.

A tal fine è stato introdotto l'impiego della "procedura a sportello" che consente l'invio telematico delle domande di incentivo e la selezione dei progetti confezionati sulla base di caratteristiche predeterminate nell'ordine cronologico di presentazione.

### Le agevolazioni tariffarie per le imprese

L'INAIL sostiene l'impegno delle imprese che promuovono iniziative che vanno oltre l'assolvimento degli obblighi posti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute sul lavoro, favorendo tra l'altro l'adozione spontanea di modelli di gestione eticamente sostenibili e socialmente responsabili.

Infatti, le aziende che hanno realizzato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., possono chiedere la riduzione del tasso medio di tariffa (art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000, come riscritto dal D.M. 3 dicembre 2010), utilizzando il modello OT24, pubblicato sul sito internet dell'INAIL.

### La promozione della cultura della prevenzione tra i giovani

Da oltre un decennio l'Istituto collabora con le Istituzioni competenti (Ministeri, Regioni, Enti Pubblici) per la promozione tra i giovani della cultura della salute e della sicurezza negli ambienti di vita, studio e lavoro. Nell'ambito di tale competenza vengono realizzate iniziative mirate per il mondo della scuola (campagne, materiale informativo, mostre itineranti, giochi didattici,...) che si prefiggono di sviluppare nei giovani un corretto approccio alla tematica della salute e sicurezza e di orientare le future scelte professionali, attraverso campagne informative/divulgative.

### L'informazione

L'INAIL contribuisce a divulgare le conoscenze nel campo della sicurezza e salute sul lavoro anche attraverso:

- la realizzazione di convegni, seminari e workshop su tematiche generali e specifiche
- la realizzazione e distribuzione di pubblicazioni, audiovisivi e software
- la promozione di studi e ricerche sia sulle dinamiche del fenomeno infortunistico in generale, sia su specifiche aree di rischio.

I prodotti sono reperibili sul sito dell'Istituto [www.inail.it](http://www.inail.it)

## Il rapporto assicurativo

L'INAIL tutela il lavoratore contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni e malattie causati dall'attività lavorativa ed esonera il datore di lavoro assicurato dalla responsabilità civile conseguente all'evento lesivo subito dai propri dipendenti e parasubordinati, salvo i casi in cui, in sede penale o, se occorre, in sede civile, sia riconosciuta la sua responsabilità per reato commesso in violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro.

Il rapporto assicurativo si costituisce di diritto automaticamente ed indipendentemente dalla volontà delle parti, nel momento in cui coesistono:

- una condizione di carattere oggettivo relativa allo svolgimento delle lavorazioni il cui esercizio da parte dei lavoratori che vi sono addetti è individuato dalla legge come fonte di rischio per costoro;
- una condizione di carattere soggettivo individuata dalla legge in una serie di categorie di persone soggette all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Normalmente, però, il rapporto assicurativo si instaura con la presentazione all'INAIL della denuncia di esercizio.

Anche in assenza di tale denuncia, però, il lavoratore è comunque tutelato sin dall'inizio dell'attività protetta in base al principio dell'automaticità delle prestazioni che garantisce al lavoratore il diritto di ottenere comunque le prestazioni infortunistiche.

### L'obbligo assicurativo

All'assicurazione sono tenuti obbligatoriamente tutti i datori di lavoro, ossia le persone e gli enti privati e pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali, che occupano lavoratori dipendenti e parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose. Gli artigiani, i pescatori autonomi e associati in cooperative e compagnie della piccola pesca nonché i lavoratori autonomi dell'agricoltura sono tenuti ad assicurare anche se stessi.

Obbligati all'assicurazione INAIL, però, sono anche altri soggetti i quali non si identificano con gli imprenditori. Si tratta di società cooperative e ogni altro tipo di società, anche di fatto, compagnie portuali, di scuole o istituti di ogni ordine e grado ed enti gestori dei corsi di qualificazione professionale, case di cura e istituti di pena, società sportive professionistiche, committenti di lavoro parasubordinato, agenzie di somministrazione, possessori di apparecchi radiologici funzionanti e/o di sostanze radioattive in uso, etc. secondo quanto previsto dal Testo Unico e dalle leggi speciali.

La legge n. 493/99 ha introdotto l'obbligo assicurativo anche per le attività svolte in ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura del nucleo familiare e dell'ambiente domestico in cui dimora il nucleo familiare (c.d. assicurazione delle/dei casalinghe/i).

La Legge delega n. 30/2003 ha introdotto le prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio poi disciplinate dal Decreto legislativo n. 276/2003.

Per prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio si intendono attività lavorative che soddisfano esigenze occasionali a carattere saltuario che non determinano compensi superiori a 5.000 Euro in ragione di anno solare per ciascun committente.

Possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale di tipo accessorio in qualità di committenti: famiglie, enti senza fini di lucro, soggetti non imprenditori, imprese familiari, imprenditori agricoli, imprenditori operanti in tutti i settori, committenti pubblici ed, in particolare, enti locali.

Il pagamento della prestazione avviene attraverso i cosiddetti voucher (buoni lavoro), che garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL. L'acquisto e la riscossione dei buoni-lavoro avviene mediante:

- Procedura di acquisto presso le tabaccherie autorizzate/Punto PEA
- Procedura cartacea
- Procedura telematica

### Classificazione dei datori di lavoro

I datori di lavoro sono inquadrati in quattro gestioni cui corrispondono quattro tariffe con distinti tassi di premio per ciascuna delle lavorazioni comprese nella specifica gestione tariffaria.

Le gestioni sono:

- industria
- artigianato
- terziario
- altre attività.

### Le attività rischiose

Sono ritenute rischiose le attività svolte con macchine, apparecchi a pressione, macchine e impianti elettrici o termici, le attività svolte in ambienti organizzati per opere e servizi in cui si fa uso di macchine e le attività complementari o sussidiarie alle attività rischiose.

L'obbligo assicurativo si estende anche a coloro che, nello svolgimento delle proprie mansioni, si espongono al rischio connesso con l'ambiente in cui operano tali macchine, apparecchi o impianti (rischio ambientale).

Inoltre la legge indica specificatamente un elenco di lavorazioni oggettivamente pericolose per le quali c'è una presunzione assoluta di rischio, ad esempio: lavori edili e stradali, esercizio di magazzini e depositi, nettezza urbana, vigilanza privata, trasporti, allestimento, prova o esecuzione di pubblici spettacoli, ecc..

### I lavoratori tutelati

L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è regolata dal Testo Unico (D.P.R. n. 1124/1965) e da una serie di disposizioni speciali che hanno ampliato il campo di applicazione della tutela, in attuazione dell'art. 38 della Costituzione che afferma il diritto del lavoratore a mezzi adeguati alle esigenze di vita, in caso di infortunio, come in altre situazioni di bisogno (malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione).

In particolare, sono tutelati dall'INAIL tutti coloro che, addetti ad attività rischiose, svolgono un lavoro comunque retribuito alle dipendenze di un datore di lavoro, compresi i sovrintendenti ai lavori, i soci di

società e cooperative, i medici esposti a RX, gli apprendisti, i dipendenti che lavorano a computer e registratori di cassa, i parasubordinati, i dirigenti, gli sportivi professionisti dipendenti ecc..

Sono altresì tutelati gli artigiani, i pescatori autonomi e associati in cooperative e compagnie della piccola pesca ed i lavoratori autonomi dell'agricoltura, in quanto proprietari, mezzadri, affittuari nonché i loro coniugi e figli i quali svolgano opera manuale abituale nelle rispettive aziende.

La legge n. 493/99 (assicurazione contro gli infortuni domestici) tutela chi, uomo o donna, in età compresa fra i 18 ed i 65 anni, svolge in ambito domestico ed in via esclusiva (non svolga altri lavori che diano luogo ad una forma di assicurazione obbligatoria di previdenza sociale), un'attività finalizzata alla cura del nucleo familiare e dell'ambiente domestico. Questa attività deve essere gratuita e senza vincolo di subordinazione.

La platea dei prestatori di lavoro occasionale accessorio, in precedenza limitata alle sole fasce a rischio di esclusione sociale, è stata progressivamente ampliata a seguito di diversi interventi normativi, fino a ricomprendere, tendenzialmente, tutti i lavoratori interessati.

### La denuncia di esercizio, di variazione, di nuovo lavoro temporaneo e di cessazione

Il datore di lavoro deve denunciare all'INAIL:

- le attività che intende esercitare, fornendo tutti gli elementi e le indicazioni necessari per valutare i rischi da assicurare e per determinare il premio di assicurazione;
- le variazioni dell'attività, di nuovi lavori temporanei, delle sedi dei lavori e dei dati anagrafici;
- la cessazione delle attività assicurate.

Dal 1° aprile 2010 le imprese devono effettuare le denunce di iscrizione, alcuni tipi di denunce di variazione e le denunce di cessazione per fine attività tramite la "Comunicazione Unica" al registro delle imprese, contestualmente alle denunce da presentare alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio.

Per l'assicurazione contro gli infortuni domestici l'iscrizione si effettua con il pagamento del premio oppure, per i soggetti per i quali il premio è a carico dello Stato, con la presentazione di apposita autocertificazione, il cui modulo è reperibile presso le Sedi dell'Istituto, i Patronati, le Associazioni delle/dei casalinghe/i e sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it).

### Le comunicazioni obbligatorie di assunzioni/cessazioni

Tutti i datori di lavoro, in caso di assunzione, cessazione, modificazione o proroga del rapporto di lavoro devono effettuare una sola comunicazione per via telematica ai Servizi per l'impiego.

I datori di lavoro domestico (colf e badanti) devono inviare le comunicazioni all'INPS.

Dal 18 agosto 2008, i datori di lavoro, anche artigiani, che intendono impiegare:

- collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari
- coadiuvanti delle imprese commerciali
- soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria sono tenuti, prima dell'inizio del rapporto di lavoro, alla denuncia nominativa all'INAIL, qualora gli stessi rapporti di lavoro non siano oggetto della comunicazione preventiva di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.

La denuncia nominativa può essere presentata in via telematica o a mezzo fax.

### Lavoro occasionale accessorio: comunicazione preventiva all'INAIL

Il committente è tenuto ad effettuare, prima dell'inizio della prestazione di lavoro occasionale accessorio, la comunicazione preventiva all'INAIL, tramite:

- Contact Center Inps/Inail (tel. 803.164)
- Fax gratuito Inail n. 800.657657, reperibile nel sito [www.inail.it/Assicurazione/modulistica/modelli](http://www.inail.it/Assicurazione/modulistica/modelli) in download/lavoro occasionale
- Sito [www.inail.it/Sezione Puntocliente](http://www.inail.it/Sezione Puntocliente), indicando:
- I propri dati anagrafici, la tipologia (di committente) ed il codice fiscale
- I dati anagrafici ed il codice fiscale del prestatore
- Il luogo e le date presunte di inizio e fine della prestazione
- La tipologia dell'attività (codice lavorazione).

L'interoperabilità realizzata con INPS consente, nel caso di acquisto del voucher presso le tabaccherie, di acquisire la comunicazione preventiva in automatico dallo stesso INPS con flusso telematico.

### Libro unico del lavoro

I datori di lavoro privati, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, devono istituire e tenere il Libro unico del lavoro, sul quale devono essere iscritti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi (con o senza progetto) e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo.

Il Libro unico del lavoro ha la funzione essenziale di documentare a ogni singolo lavoratore lo stato effettivo del proprio rapporto di lavoro e agli organi di vigilanza lo stato occupazionale dell'impresa.

Il Libro unico del lavoro è tenuto e conservato, in alternativa, presso:

- la sede legale dell'impresa

- lo studio dei consulenti del lavoro o di altro professionista abilitato
- i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa.

Le modalità di tenuta del Libro unico sono:

- elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili, preventivamente numerati in ogni pagina e vidimati dall'INAIL o da soggetti abilitati;
- stampa laser, con autorizzazione preventiva dell'INAIL alla stampa e alla generazione della numerazione automatica;
- su supporti magnetici che garantiscano la consultabilità, la inalterabilità, la integrità dei dati, la sequenzialità cronologica. Questa modalità di tenuta è sottratta agli obblighi di vidimazione e autorizzazione dell'INAIL. Prima della messa in uso, deve essere fatta comunicazione scritta alla Direzione provinciale del lavoro.

### Il premio

Il costo dell'assicurazione, chiamato premio, è ad esclusivo carico del datore di lavoro, dell'artigiano, del pescatore autonomo o associato della piccola pesca o del lavoratore autonomo dell'agricoltura in possesso dei requisiti di legge.

Per i lavoratori dipendenti, il premio si calcola sull'importo delle retribuzioni ed in relazione alla pericolosità della lavorazione svolta.

Per gli artigiani sono stabiliti premi speciali unitari annui procapite.

Per i lavoratori autonomi dell'agricoltura il premio consiste in un contributo fisso pro-capite versato all'INPS unitamente agli altri contributi previdenziali.

Per i lavoratori domestici (colf e badanti) il premio è riscosso in forma unificata dall'INPS (i contributi comprendono il premio di assicurazione INAIL).

Per le/i casalinghe/i il premio ammonta a 12,91 euro l'anno e non è frazionabile su base mensile, è esente da oneri fiscali e quindi detraibile dall'IRPEF. Il premio è a carico dello Stato se il reddito dell'assicurato non supera i 4.648,11 euro annui ed il reddito complessivo del nucleo familiare non supera i 9.296,22 euro annui.

Quanto poi ai lavoratori parasubordinati (fra i quali, i collaboratori a progetto, gli amministratori, i sindaci, i revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, i membri di collegi e commissioni, i collaboratori a giornali, riviste, enciclopedie e simili, i collaboratori che eseguono prestazioni occasionali e cioè rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ciascuno di durata non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare e in ogni caso con un compenso che non ecceda l'importo di 5.000 euro all'anno ed i collaboratori pensionati di vecchiaia), il premio viene calcolato in base ai compensi effettivamente percepiti, ma nel rispetto dei minimali e dei massimali di rendita. Il premio assicurativo è per 2/3 (due terzi) a carico del committente e per 1/3 (un terzo) a carico del collaboratore parasubordinato, fermo restando che l'integrale pagamento del premio è effettuato dal committente.

### L'autoliquidazione

L'autoliquidazione è il sistema adottato dall'INAIL per il calcolo e il pagamento del premio annuale di assicurazione, composto dalla regolazione dovuta per l'anno precedente e dalla rata anticipata per l'anno in corso.

Il datore di lavoro, entro il 16 febbraio di ogni anno:

- comunica le retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno precedente;
- calcola il premio anticipato per l'anno in corso (rata) e il conguaglio per l'anno precedente (regolazione);
- conteggia il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione;
- paga il premio di autoliquidazione, in unica soluzione oppure in forma rateale.

### Agevolazioni contributive

Specifiche disposizioni normative prevedono per alcuni settori produttivi e per alcune categorie di lavoratori, agevolazioni e riduzioni contributive che consentono al datore di lavoro di versare i premi assicurativi in misura inferiore a quella ordinaria.

### DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)

Il DURC è un certificato che attesta contestualmente la regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

### Funzione vigilanza INAIL

La funzione di vigilanza dell'INAIL è volta a garantire il rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi, con particolare riguardo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché al contrasto del lavoro sommerso e irregolare.

Il decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004 ha ampliato l'ambito di competenza del personale ispettivo con l'introduzione dell'attività di prevenzione e promozione, su questioni di ordine generale riguardanti la normativa in materia di lavoro e previdenza, presso i datori di lavoro.

Ai fini della erogazione delle diverse prestazioni previste, i funzionari di vigilanza ispettiva dell'Inail svolgono, inoltre, accertamenti per acquisire le informazioni e i documenti utili all'istruttoria dei casi di:

- infortunio mortale
- malattia professionale
- riconoscimento ai superstiti dei benefici previsti dal "fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro".

### La tutela dei lavoratori

#### L'automaticità delle prestazioni

I lavoratori che subiscono un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia professionale sono tutelati dall'INAIL mediante l'erogazione di prestazioni economiche, sanitarie ed integrative, anche nel caso in cui il datore di lavoro non ha versato regolarmente il premio assicurativo.

Nei confronti del lavoratore autonomo che al momento dell'infortunio o del verificarsi della malattia professionale non è in regola con il versamento del premio assicurativo, le prestazioni (economiche) non vengono erogate fino all'assolvimento dell'obbligo contributivo.

L'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico non prevede l'automaticità delle prestazioni: le/i casalinghe/i che hanno riportato un infortunio in ambito domestico non hanno diritto alle prestazioni se al momento dell'evento lesivo non sono iscritte all'assicurazione.

#### Danno biologico

Il D.Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000 ha introdotto nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali la valutazione del "danno biologico permanente" quale lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona.

Il nuovo regime indennitario riguarda gli infortuni che si sono verificati e le malattie professionali denunciate a partire dal 25 luglio 2000. Per gli eventi lesivi precedenti tale data, continua ad essere erogata la rendita diretta per inabilità permanente di cui al Testo Unico (D.P.R. 1124/1965).

Tale regime indennitario non riguarda l'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico.

#### Le forme di tutela

Attraverso l'erogazione delle prestazioni, l'INAIL assicura ai lavoratori infortunati o affetti da malattie professionali:

- l'indennità per la mancata retribuzione
- l'indennizzo per danno permanente dell'integrità psicofisica ("danno biologico")
- l'indennizzo per le conseguenze patrimoniali
- il massimo recupero possibile della salute e delle potenzialità lavorative
- l'indennizzo ai familiari in caso di morte.

Agli assicurati in ambito domestico (casalinghe/i) viene corrisposta una rendita proporzionale all'invalidità subita a causa di infortunio, purché risulti uguale o superiore al 33% e, per gli infortuni verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007, non inferiore al 27%.

Dal 17 maggio 2006 la tutela assicurativa è estesa anche ai casi di infortunio mortale per cui a partire da tale data, nel caso in cui dall'infortunio derivi la morte dell'assicurato, ai superstiti spetta una rendita calcolata sulla retribuzione convenzionale nel settore industria e l'assegno funerario.

### Le prestazioni

#### Indennità per inabilità temporanea assoluta

Nei casi in cui l'inabilità comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni, l'INAIL paga un'indennità giornaliera.

L'indennità viene erogata a partire dal quarto giorno successivo alla data di infortunio o di manifestazione della malattia professionale fino alla guarigione clinica ed è calcolata sulla retribuzione giornaliera: 60% fino al 90° giorno e 75% dal 91° giorno fino alla guarigione clinica.

Nessuna indennità per inabilità temporanea è prevista nell'assicurazione per infortuni in ambito domestico (casalinghe/i).

Avuto riguardo alla natura sostitutiva di reddito, la prestazione è soggetta a IRPEF.

#### Rendita diretta per inabilità permanente (fino al 24 luglio 2000)

L'INAIL corrisponde una rendita mensile al lavoratore al quale, a seguito di infortunio o malattia professionale, viene riconosciuto un grado di inabilità superiore al 10%.

La rendita decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica e viene erogata per tutta la vita, a condizione che, entro i termini previsti per la revisione (10 anni in caso di infortunio, 15 anni in caso di malattia professionale), il grado di inabilità non diventi inferiore all'11%.

Quando il grado di inabilità definitivamente residuo risulta superiore al 10% e inferiore al 16%, viene liquidata una somma pari al valore capitale in un'unica soluzione, a estinzione di ogni diritto, salvo quello relativo alla fornitura delle protesi.

La prestazione non è soggetta a IRPEF.

### Indennizzo del danno biologico (dal 25 luglio 2000)

L'art. 13 del D.Lgs. 38/2000 stabilisce che in caso di danno biologico, definito come "lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona", la rendita diretta di cui al Testo Unico è sostituita dalla erogazione di un indennizzo.

I requisiti per avere diritto alla prestazione sono:

- causa lavorativa dell'infortunio o della malattia
- grado di menomazione dell'integrità psicofisica compreso tra il 6% ed il 100%.

Le menomazioni conseguenti alle lesioni psicofisiche sono indennizzate, senza alcun riferimento alla retribuzione, in base a:

- tabella menomazioni
- tabella indennizzo danno biologico

La prestazione è erogata sotto forma di:

- indennizzo in capitale: se il grado di menomazione è pari o superiore al 6% e inferiore al 16%
- indennizzo in rendita: se il grado di menomazione è pari o superiore al 16%.

Nel caso di indennizzo in capitale, oggetto dell'indennizzo è il solo danno biologico.

Nel caso di indennizzo in rendita, oltre al danno biologico viene erogata una quota per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali. Tale ulteriore quota è commisurata al grado di menomazione subita e ad una percentuale - individuata nell'apposita "tabella dei coefficienti" - della retribuzione percepita.

In caso di aggravamento (10 anni in caso di infortunio, 15 anni in caso di malattia professionale) il lavoratore può presentare richiesta di revisione.

La prestazione non è soggetta a IRPEF.

### Rendita diretta per gli assicurati in ambito domestico

La rendita, calcolata sulla retribuzione convenzionale annua minima prevista per il settore industria, viene stabilita sulla base delle tabelle allegato al T.U. del 1965 e varia in relazione al grado di invalidità che deve essere uguale o superiore al 33% e, per gli infortuni verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007, non inferiore al 27%.

Dato che per questa tipologia di infortuni non vale il principio dell'automaticità delle prestazioni, la/il casalinga/o ha diritto alla rendita soltanto per gli infortuni che si sono verificati dal giorno successivo alla data del pagamento del premio o di presentazione della dichiarazione sostitutiva in caso di contributo a carico dello Stato. Questa rendita, inoltre, non è soggetta a revisione per modifica delle condizioni fisiche (miglioramento o peggioramento).

La prestazione non è soggetta a IRPEF.

### Rendita ai superstiti degli assicurati in ambito domestico

Per eventi verificatisi dal 17 maggio 2006, nei casi di infortunio mortale, ai superstiti (individuati ai sensi dell'art. 85 del T.U.) viene erogata una rendita calcolata con gli stessi criteri della rendita diretta agli stessi assicurati nonché l'assegno funerario.

Dal 1° gennaio 2008 la rendita è pari a 1.158,32 euro.

La prestazione non è soggetta a IRPEF.

### Rendita di passaggio per silicosi asbestosi

I lavoratori affetti da silicosi o asbestosi, che abbandonano la lavorazione nociva per evitare l'aggravamento della malattia, possono chiedere all'INAIL l'assegnazione di una rendita, detta "di passaggio", della durata di un anno, in presenza dei seguenti requisiti:

- eventi precedenti il 1° gennaio 2007: grado di inabilità non superiore al 80%, riconosciuto dall'INAIL secondo le tabelle allegato al T.U.;
- eventi a decorrere dal 1° gennaio 2007: menomazione dell'integrità psico-fisica di grado superiore al 60% riconosciuto dall'INAIL secondo le tabelle allegato al D.Lgs. 38/2000.

La rendita decorre dalla data di effettivo abbandono della lavorazione e può essere erogata una seconda volta - sempre per un anno - entro il termine massimo di 10 anni dalla cessazione della prima, sempreché la nuova lavorazione risulti comunque dannosa.

La prestazione non è soggetta a IRPEF.

### Rendita ai superstiti e assegno funerario

In caso di morte del lavoratore per cause conseguenti all'infortunio o alla malattia professionale, l'INAIL corrisponde ai superstiti una rendita mensile che decorre dal giorno successivo alla morte.

Eroga inoltre un assegno per le spese funerarie ai superstiti o a chiunque dimostri di averle sostenute. L'importo dell'assegno funerario è rivalutato annualmente. Dal 1° luglio 2011 è pari a 1.936,80 euro. La prestazione non è soggetta a IRPEF.

### Integrazione della rendita diretta

Entro i termini previsti per la revisione del grado di inabilità permanente (10 anni in caso di infortunio, 15 anni in caso di malattia professionale), l'INAIL eroga al lavoratore che deve sottoporsi a cure per il recupero della capacità lavorativa nonché dell'integrità psicofisica, una integrazione della rendita fino ad un massimo del 75% della retribuzione media giornaliera degli ultimi 15 giorni di lavoro. La prestazione è soggetta a IRPEF.

### Assegno per assistenza personale continuativa

Il titolare di rendita di inabilità permanente del 100% che necessita di assistenza personale continuativa in quanto portatore di una delle menomazioni indicate in apposita tabella di legge, può chiedere all'INAIL l'erogazione di questo specifico assegno. Per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, hanno diritto all'assegno coloro i quali sono affetti da una delle predette menomazioni indipendentemente dal grado. L'importo dell'assegno è rivalutato annualmente. Dal 1° luglio 2011 è pari a 483,37 euro. La prestazione non è soggetta a IRPEF.

### Assegno di incollocabilità

I titolari di rendita di età non superiore a 65 anni, se dichiarati incollocabili possono chiedere all'INAIL un assegno di incollocabilità per gli infortuni sul lavoro verificatisi e per le malattie professionali denunciate:

- precedentemente al 1° gennaio 2007: grado di inabilità non inferiore al 34%, riconosciuto dall'INAIL secondo le tabelle allegate al T.U.;
- dal 1° gennaio 2007: menomazione dell'integrità psico-fisica di grado superiore al 20%, riconosciuto dall'INAIL secondo le tabelle allegate al D.Lgs. 38/2000.

L'assegno viene erogato mensilmente a partire dal mese successivo alla presentazione della richiesta.

L'importo dell'assegno è rivalutato annualmente.

Dal 1° luglio 2011 è pari a 239,16 euro.

La prestazione non è soggetta a IRPEF.

### Speciale assegno continuativo mensile ai superstiti

L'INAIL corrisponde uno speciale assegno mensile ai superstiti dei titolari di rendita diretta deceduti per cause indipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale nei seguenti casi:

- eventi precedenti il 1° gennaio 2007: decesso del titolare della rendita con un grado di inabilità permanente non inferiore al 65%, riconosciuto dall'INAIL secondo le tabelle allegate al T.U.;
- eventi dal 1° gennaio 2007: decesso del titolare della rendita con un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica non inferiore al 48%, riconosciuto dall'INAIL secondo le tabelle allegate al D.Lgs. 38/2000.

L'assegno è pari ad una quota della rendita che percepiva il titolare e tiene conto dei redditi dei familiari superstiti.

La richiesta deve essere presentata all'INAIL entro 180 giorni dalla data della comunicazione ai superstiti, da parte dell'Istituto, della facoltà di ottenere l'assegno.

La prestazione non è soggetta a IRPEF.

### Erogazione integrativa per Grandi Invalidi

L'INAIL, alla fine di ogni anno, corrisponde ai Grandi Invalidi una prestazione economica integrativa legata allo stato di bisogno a seguito degli infortuni sul lavoro verificatisi e delle malattie professionali denunciate:

- precedentemente al 1° gennaio 2007, con grado di inabilità compreso tra l'80% e il 100%;
- dal 1° gennaio 2007, con grado di menomazione dell'integrità psico-fisica compreso tra il 60% e il 100%.

Dal 1° gennaio 2010 l'importo della prestazione economica integrativa è pari a:

- 198,02 euro per i Grandi Invalidi;
- 245,99 euro per i Grandi Invalidi con assegno personale continuativo;
- 57,80 euro per i figli di Grandi Invalidi di età non superiore ai 12 anni alla data del 31 dicembre 2010, indipendentemente dal reddito.

L'integrazione viene corrisposta se i Grandi Invalidi non superano un tetto di reddito stabilito annualmente dall'Istituto.

La prestazione non è soggetta a IRPEF.

### Brevetto e distintivo d'onore

Ai Grandi Invalidi ed ai Mutilati del lavoro è riconosciuta la seguente prestazione:

- brevetto e distintivo d'onore, di carattere onorifico;
- una somma di denaro differenziata a seconda dell'appartenenza all'una o all'altra categoria.

I requisiti per avere diritto alla prestazione sono:

- cittadinanza italiana
- assenza di condanne penali di durata complessiva superiore a due anni.

### Benefici per i familiari delle vittime di infortuni sul lavoro mortali

Con l'istituzione del Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, l'INAIL eroga ai familiari superstiti dei lavoratori deceduti per infortuni sul lavoro, verificatisi dal 1° gennaio 2007, due tipologie di benefici:

- una somma "una tantum" per i superstiti dei lavoratori non soggetti alla tutela assicurativa ai sensi del T.U. n. 1124/65;
- una somma "una tantum" e un'anticipazione della rendita ai superstiti dei lavoratori soggetti alla tutela assicurativa ai sensi del T.U. n. 1124/65 e ai sensi della L. 493/99 (assicurazione infortuni in ambito domestico). L'anticipazione della rendita ai superstiti è pari a tre mensilità della rendita annua, calcolata sul minimale di legge per la liquidazione delle rendite.

### Il Fondo per le vittime dell'amianto

Con l'istituzione del "Fondo per le vittime dell'amianto", l'INAIL eroga una prestazione economica alle vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla "fibra fiberfrax", riconosciute dall'INAIL o dal soppresso Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). In caso di morte, la prestazione è corrisposta ai superstiti.

Il beneficio erogato dal Fondo si configura come una prestazione economica aggiuntiva alla rendita diretta, anche unificata, o ai superstiti, erogata dall'INAIL o dall'ex IPSEMA ai sensi del T.U. e s.m.i. ed è fissata in una misura percentuale della rendita stessa. La prestazione è erogata d'ufficio dall'INAIL ed è riconosciuta con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

### Protesi e presidi

L'INAIL fornisce ai propri assicurati dispositivi e ausili necessari per lo svolgimento della vita quotidiana e di relazione. Il Centro Protesi di Vigorso di Budrio e la sua Filiale di Roma, infatti, realizzano protesi e presidi personalizzati ed altri dispositivi.

Le protesi ed i presidi vengono forniti anche dopo la scadenza dei termini di revisione del grado di inabilità permanente in quanto sono considerati parte integrante del processo di riabilitazione e reinserimento familiare, sociale e occupazionale del soggetto.

### Cure termali e soggiorni climatici

Entro i termini di revisione del grado di inabilità permanente e a giudizio del medico dell'INAIL, i lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale possono usufruire di cure idrofangotermali e soggiorni climatici nei limiti posti dalla legislazione vigente.

Le spese di viaggio e di soggiorno in alberghi convenzionati sono a carico dell'INAIL sia per l'invalido sia per l'accompagnatore, se viene dimostrata la necessità della sua presenza.

Per gli eventi rientranti nel nuovo regime indennitario relativo al danno biologico, le cure termali ed i soggiorni climatici sono riconosciuti a partire dal grado di menomazione minimo indennizzabile in capitale (6%) ed entro i termini fissati per la richiesta di aggravamento.

### Cure ambulatoriali

L'INAIL, a seguito di apposite convenzioni con le Regioni, fornisce nei propri ambulatori sul territorio un servizio di prime cure ai lavoratori infortunati.

Il lavoratore viene assistito per tutto il periodo di inabilità temporanea assoluta.

## La riabilitazione e il reinserimento

L'INAIL fornisce ai lavoratori infortunati o affetti da malattie professionali un sistema di tutela globale ed integrata, finalizzato non solo all'indennizzo del danno ma al pieno recupero dell'integrità psico-fisica mediante l'erogazione di prestazioni economiche, sanitarie, riabilitative e di servizio sociale.

L'Istituto ha orientato il proprio impegno verso la creazione di un "modello INAIL di riabilitazione e di integrazione possibile", attraverso il quale la persona con disabilità da lavoro diventa la destinataria di una vasta gamma di interventi finalizzati a favorire il massimo recupero delle funzioni lese e la piena integrazione in ambito familiare, sociale e lavorativo.

Sul fronte esterno, lo sviluppo di iniziative a dimensione collettiva, integrate nelle politiche generali in tema di cura, riabilitazione e reinserimento, permette di realizzare importanti sinergie con gli altri soggetti istituzionali competenti per legge per un più efficace superamento delle problematiche connesse al fenomeno infortunistico.

In questa ottica, il quadro delle iniziative adottate si sviluppa, a livello centrale e territoriale, secondo modelli organizzativi finalizzati a realizzare un sistema di "rete" organica di servizi e di strutture deputate alla loro erogazione.

### La riabilitazione

La funzione riabilitativa svolta dall'Istituto è fondata sul concetto di "presa in carico" del lavoratore infortunato e impegna gli operatori a prendere in considerazione la persona nella sua specificità e complessità (ambiente di vita, lavoro, vita di relazione) allo scopo di fornire un sistema di risposte globale e personalizzato.

A tal fine l'INAIL ha istituito équipes multidisciplinari nelle Unità Territoriali, composte da professionalità differenziate che predispongono - per il lavoratore divenuto disabile - un "progetto riabilitativo personalizzato".

La finalità di tale progetto, elaborato con il coinvolgimento del lavoratore e dei suoi familiari, è quella di definire gli obiettivi a medio e lungo termine e di individuare gli interventi da porre in essere, che possono anche integrarsi con eventuali progetti terapeutico-riabilitativi elaborati da altri Enti.

### Il servizio sociale

Presso le Sedi dell'INAIL è presente un Assistente sociale che offre agli infortunati sul lavoro ed ai lavoratori affetti da una malattia professionale:

- informazioni sulle prestazioni e sui servizi INAIL;
- informazioni e consulenza sui diritti degli infortunati sul lavoro e dei lavoratori affetti da una malattia professionale e sul sistema dei servizi sociali e sanitari del territorio;
- sostegno psico-sociale
- attività relative alla presa in carico degli infortunati e tecnopatici finalizzate alla risoluzione di problemi personali, familiari e sociali
- interventi per la ripresa della vita sociale e lavorativa
- assistenza ai familiari superstiti dei lavoratori deceduti sul lavoro

L'assistente sociale, che svolge il ruolo di facilitatore nell'ambito dell'Equipe multidisciplinare, fornisce - nei casi di grave disabilità acquisita - il proprio parere in merito all'opportunità in termini sociali della realizzazione di interventi di abbattimento delle barriere architettoniche presso l'abitazione degli infortunati, di domotica, di adeguamento dell'automezzo. Favorisce l'inserimento della persona con disabilità da lavoro in progetti socio-assistenziali del territorio, sostenendola nel percorso di reinserimento sociale e lavorativo. Inoltre sostiene e orienta l'infortunato nella ricerca dei servizi in ambito territoriale per favorire il suo reinserimento nel mondo produttivo.

### Il Centro Protesi di Vigorso di Budrio

Autonomia e reinserimento sono i principi cui si ispira l'attività che il Centro Protesi INAIL, riconosciuto come struttura di eccellenza, svolge fin dal 1961, non solo per gli infortunati sul lavoro, ma anche, più in generale, per tutti gli invalidi con disabilità motoria. Il Centro Protesi infatti, sia presso la propria sede principale di Vigorso di Budrio, sia presso la propria filiale di Roma, entrambe certificate ISO 9001-2008, applica un particolare modello operativo che prevede la realizzazione di protesi e presidi ortopedici personalizzati, alla cui costruzione viene affiancato un training individuale di addestramento all'uso, integrato da una serie di servizi avanzati per il recupero ed il reinserimento sociale e lavorativo della persona disabile.

Per rispondere concretamente alla necessità di avvicinare agli infortunati un servizio specializzato di fornitura di dispositivi tecnici, in particolare ausili, sono stati istituiti sul territorio tre Punti Clienti del Centro Protesi a Milano, Roma e Bari. Questi forniscono un servizio tempestivo di consulenza e fornitura ausili mediante interventi personalizzati e, nei casi più complessi, anche con accessi presso le abitazioni.

In base al DPR 782/84, il Centro Protesi svolge anche una significativa attività di ricerca e di sperimentazione. Tale attività vede la partecipazione del Centro, in collaborazione con Enti, Università e Istituti nazionali e internazionali a piani di ricerca che, per la loro rilevanza e complessità, richiedono il coinvolgimento di più partners qualificati.

L'attività di ricerca è, inoltre, finalizzata a risolvere specifiche esigenze di sviluppo tecnico-produttivo, con l'obiettivo di trasferire le innovazioni nei processi produttivi, migliorando il comfort, l'adattabilità, la cosmesi e la funzionalità delle protesi, consentendo così alla persona disabile un'indossabilità più agevole e un utilizzo più adeguato al grado di autonomia che si prefigge di raggiungere.

### Il Centro di Riabilitazione Motoria di Volterra

Il Centro di Riabilitazione Motoria di Volterra è accreditato presso il Servizio Sanitario Nazionale e certificato UNI EN ISO 9001-2008.

Eroga trattamenti di riabilitazione motoria in regime residenziale e semi-residenziale e cure fisiche sia agli infortunati sul lavoro sia agli assistiti del Servizio Sanitario.

Il modello funzionale e organizzativo è finalizzato a un "ritorno alla vita attiva" della persona disabile attraverso la sua presa in carico mediante l'erogazione di trattamenti riabilitativi muscolo-scheletrici

fortemente personalizzati e l'utilizzo delle più recenti tecniche terapeutiche e di attrezzature all'avanguardia.

### Il Contact Center SuperAbile

Superabile è un Contact Center Integrato per la disabilità, costituito da un sito web (Superabile.it) e da un Call Center (numero verde 800 810 810).

SuperAbile, oltre ad offrire informazioni sempre aggiornate, approfondimenti sui temi di maggiore interesse e consulenza individuale per la soluzione dei principali problemi della vita quotidiana delle persone con disabilità (es. legislazione, domotica, ausili, turismo accessibile, etc.), intende anche "fare cultura della diversità", attivando un reale confronto/scambio tra tutte le diversità senza relegare la disabilità in uno spazio solo per gli addetti ai lavori.

Nel sito sono presenti anche sezioni regionali, dedicate all'informazione locale e agli eventi di integrazione e di comunicazione sociale. Il portale Superabile consente inoltre la navigazione tramite cellulare.

### Le banche dati statistiche

Le statistiche INAIL, consultabili tramite il portale [www.inail.it/statistiche](http://www.inail.it/statistiche) si strutturano in diverse sezioni:

- Banca Dati statistica
- Banca Dati disabili
- Banca Dati al femminile
- Statistiche storiche
- Statistiche europee.

La **Banca Dati statistica** contiene dati e informazioni utili per una analisi dettagliata sull'andamento e sulle caratteristiche degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali anche a fini prevenzionali.

L'accesso è consentito sia agli utenti interni, per fini propriamente istituzionali, sia agli utenti esterni per ricerche e studi su molteplici aspetti del fenomeno infortunistico e tecnopatico. Attraverso varie modalità di consultazione, è possibile individuare, per zone geografiche e per settori produttivi, le attività lavorative più rischiose, le diverse modalità di accadimento degli infortuni, la frequenza e la gravità degli eventi lesivi. I dati si presentano articolati in tavole molto dettagliate, secondo la modalità di consultazione richiesta dall'utente e forniscono le informazioni sia in termini assoluti (valori annui relativamente all'ultimo quinquennio disponibile), sia in termini relativi (indici di frequenza e di gravità).

La Banca Dati è strutturata in quattro aree tematiche, di contenuto strettamente statistico: "Aziende assicurate", "Eventi denunciati", "Eventi indennizzati", "Rischio".

È in fase di realizzazione una ristrutturazione integrale della base informativa per la costruzione di una nuova Banca dati al fine di recepire nuovi segmenti informativi emergenti (lavoratori stranieri, lavoratori atipici, infortuni in itinere, ecc.) e le nuove disposizioni legislative stabilite, tra le altre, dal D.Lgs. n. 38/2000. Il prototipo della "nuova" Banca Dati Statistica, non ancora operativa, è stato messo a disposizione sul portale esclusivamente a scopo dimostrativo delle potenzialità tecnologiche, della nuova struttura e dei nuovi contenuti. Una volta entrato a regime, questo nuovo strumento è destinato a sostituire la "vecchia" Banca Dati Statistica.

La **Banca Dati disabili** contiene informazioni statistiche di varia natura sui titolari di rendite INAIL per inabilità permanente, utili anche per una conoscenza di base sulle potenziali capacità ed abilità residue degli invalidi in funzione di un loro reinserimento nel contesto lavorativo. Fornisce, inoltre, indicazioni concrete circa l'attività lavorativa svolta dal disabile prima del verificarsi dell'evento dannoso, nonché sulla sua condizione professionale attuale. Le disabilità, raggruppate in tre categorie (motorie, psicosensoriali e cardiorespiratorie) si riferiscono, per quanto riguarda la posizione professionale del disabile, unicamente ai settori Industria e Servizi.

La **Banca Dati al femminile** tratta di varie tematiche riguardanti il mondo della donna. Oltre a statistiche sul fenomeno infortunistico e tecnopatico, derivanti dagli archivi INAIL, vengono presentati dati e informazioni provenienti da altre fonti statistiche (ISTAT, INPS in particolare), relativi ad aspetti socioeconomici e sanitari di pertinenza femminile e riferiti in particolare ad occupazione, demografia, famiglia e ad altri temi di natura socioeconomica.

**Statistiche storiche.** In questa sezione informativa sono riportati dati, a livello nazionale e regionale, compresi fra il 1951 ed il 2005 rilevati da pubblicazioni storiche dell'Istituto.

I dati si riferiscono ai casi di infortunio avvenuti e di malattia professionale manifestatesi in ciascun anno, con la distinzione fra quelli denunciati e quelli definiti con indennizzo dall'INAIL. I dati sono anche articolati per grandi settori di attività (Gestioni, Grandi Gruppi di Tariffa).

**Statistiche europee.** Le statistiche riportate in questa sezione sono state rilevate da pubblicazioni EUROSTAT e comprendono tutti i casi di infortunio che abbiano provocato un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni di calendario, esclusi gli infortuni in itinere.

Oltre ai dati in valore assoluto, sono disponibili anche i "tassi di incidenza standardizzati" (per 100.000 occupati) elaborati da EUROSTAT per consentire confronti omogenei tra i dati infortunistici relativi ai diversi Stati membri. La popolazione di riferimento, persone occupate di età superiore a 15 anni, viene ricavata dai dati dell'indagine sulle forze di lavoro della Comunità (I.F.L.). I tassi sono calcolati per tutti gli Stati membri della UE considerando le cosiddette "9 sezioni comuni" della classificazione internazionale NACE che comprendono:

- A - Agricoltura
- D - Industria Manifatturiera
- E - Elettricità, Gas ed Acqua
- F - Costruzioni
- G - Commercio e Riparazioni
- H - Alberghi e Ristoranti
- I - Trasporti, Magazzinaggio e Comunicazioni
- J e K - Intermediazione Finanziaria ed Attività Immobiliari.

Nel sito sono inoltre consultabili:

- **Andamento infortunistico:** contiene un estratto delle statistiche più significative ed aggiornate sul fenomeno infortunistico.
- **Indici di frequenza inabilità permanente:** necessari per la classificazione delle aziende al fine dell'organizzazione del pronto soccorso aziendale previsto dalla Legge. Pubblicati dall'INAIL in attuazione del Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003
- **Dati INAIL:** rivista mensile di quattro pagine che affronta sotto vari aspetti (statistico, economico, medico, sociale...) una tematica di interesse e di attualità.

E' in fase di realizzazione la Banca Dati delle professioni che riporta le statistiche degli infortuni sul lavoro distinti per professione. Tale Banca Dati si colloca all'interno del Sistema Informativo sulle Professioni che, partendo dalla classificazione delle unità professionali ISTAT, mette in relazione le informazioni detenute da vari Enti relative alle caratteristiche e ai requisiti delle professioni, ai fabbisogni occupazionali e alla descrizione del fenomeno infortunistico rispetto alle principali variabili di interesse (sesso, età, tipologia di infortunio, territorio, natura e sede della lesione).

## Le scadenze

### Denuncia di esercizio

Il datore di lavoro, contestualmente all'inizio dell'attività, deve presentare all'INAIL la denuncia di esercizio.

Se, per la natura dei lavori o per l'urgenza del loro inizio, non è possibile presentare la denuncia contestualmente all'inizio dell'attività, la comunicazione può essere effettuata entro i 5 giorni successivi all'inizio delle attività, motivando il ritardo (Art.12 T.U. 1124/1965 come modificato dal D.M. del 19 settembre 2003).

### Le comunicazioni di assunzioni/cessazioni ai Servizi per l'impiego

Le assunzioni devono essere comunicate ai Servizi per l'impiego competenti per territorio il giorno antecedente a quello di inizio del rapporto di lavoro.

Per le Agenzie di somministrazione il termine è fissato al 20° giorno del mese successivo alla data di assunzione.

Per le cessazioni e le trasformazioni del rapporto di lavoro il termine è di 5 giorni.

### Le comunicazioni di assunzioni/cessazioni di colf e badanti

Le assunzioni di colf e badanti devono essere comunicate all'INPS il giorno antecedente a quello di inizio del rapporto di lavoro.

Per le cessazioni e le trasformazioni del rapporto di lavoro il termine è di 5 giorni.

### Dichiarazione delle retribuzioni

Entro il 16 febbraio di ogni anno, il datore di lavoro deve comunicare le retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno precedente.

Tale termine è differito al 16 marzo con la denuncia retributiva presentata in via telematica.

Dette retribuzioni devono essere considerate per il calcolo della regolazione per l'anno precedente e per la rata anticipata dell'anno in corso.

Qualora per l'anno in corso il datore di lavoro presuma di erogare retribuzioni di importo inferiore deve darne comunicazione motivata, entro il 16 febbraio, anche con modalità telematica. Sulla base di tale importo deve essere calcolata la rata anticipata per l'anno in corso.

### Autoliquidazione annuale del premio

Entro il 16 febbraio di ogni anno, il datore di lavoro deve versare il premio assicurativo anticipato (rata) e l'eventuale conguaglio relativo all'anno precedente (regolazione).

Per il pagamento deve essere utilizzato il "Modello di pagamento unificato F24" o, nel caso di Enti e Organismi pubblici indicati nelle tabelle A e B allegate alla legge 720/1984 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per Enti e Organismi pubblici), il modello di pagamento unificato F24 EP.

### Denuncia di variazione

Il datore di lavoro deve denunciare tutte le variazioni intervenute nell'attività assicurata che comportino modificazioni di estensione e di natura del rischio.

Il datore di lavoro deve, inoltre, denunciare le variazioni riguardanti il titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza nonché la sede dell'azienda.

Le comunicazioni devono essere effettuate non oltre il trentesimo giorno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione (Art. 12 T.U. 1124/1965 come modificato dal D.M. del 19 settembre 2003).

### Ulteriori obblighi di comunicazione

Il datore di lavoro, se non sovrintende personalmente alla gestione, è tenuto a comunicare all'INAIL le generalità della persona che lo rappresenta e le eventuali variazioni della persona stessa.

Egli deve, inoltre, fornire all'INAIL, le notizie richieste al fine di individuare, in qualsiasi momento, le persone comprese nell'assicurazione, le retribuzioni erogate e le ore di lavoro eseguite.

### Cessazione dei lavori

Il datore di lavoro deve comunicare all'INAIL l'avvenuta cessazione delle attività assicurate.

La comunicazione deve essere effettuata non oltre il trentesimo giorno successivo a quello in cui è intervenuta la cessazione (D.M. del 19 settembre 2003).

### Libro unico del lavoro

Il libro unico del lavoro deve essere conservato per la durata di 5 anni dalla data dell'ultima registrazione.

### Denuncia di infortunio

In caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore ne deve informare subito il datore di lavoro, che, entro 2 giorni dalla data di ricevimento del certificato medico, deve effettuare la relativa denuncia all'INAIL.

Nei casi di infortunio mortale, la denuncia deve essere effettuata con telegramma entro 24 ore dall'evento.

### Denuncia di malattia professionale

In caso di manifestazione di malattia professionale, il lavoratore, entro 15 giorni, deve informare il proprio datore di lavoro consegnando anche il certificato medico.

Il datore di lavoro, entro 5 giorni dalla data di ricevimento del certificato medico, deve presentare la relativa denuncia all'INAIL.

### Premio dell'assicurazione infortuni in ambito domestico

Le casalinghe/i devono versare il premio (12,91 euro) entro il 31 gennaio di ogni anno, o comunque, quando maturano i requisiti richiesti dalla legge.

Il pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità:

- bollettino postale
- online sul portale [www.inail.it](http://www.inail.it) per i titolari di carta di credito Visa o Mastercard, carta prepagata Postepay o conto Bancoposta
- servizio di c/c online (home banking)
- bonifico bancario
- postagiorno o giroconto bancario

Il premio è a carico dello Stato se la/il casalinga/o per l'anno precedente ha un reddito proprio lordo ai fini Irpef non superiore ai 4.648,11 euro e un reddito familiare complessivo lordo ai fini Irpef non superiore ai 9.296,22 euro.

### Servizi on line

In linea con il Codice dell'amministrazione digitale, l'INAIL ha realizzato una serie di servizi telematici, ai quali gli utenti registrati, in possesso delle credenziali, possono accedere dal sito [www.inail.it](http://www.inail.it) - Punto Cliente o da altri punti di accesso appositamente predisposti. I principali servizi disponibili sono i seguenti:

## Servizi per le Aziende e gli Intermediari

### Servizi per Autoliquidazione:

- Visualizza Basi di calcolo.
- Richiesta Basi di Calcolo
- Invio Telematico Dichiarazione Salari (obbligatorio dal 2012)
- Alpi On line. Consente di consultare le basi di calcolo di una singola ditta, dichiarare le retribuzioni annuali e di calcolare i premi da versare a titolo di regolazione e di rata ed eventuali contributi associativi.
- "Riduzione presunto". Consente l'invio telematico della comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte su cui sarà calcolata la rata di premio anticipata.

### Denunce inerenti il rapporto assicurativo:

- Denuncia di iscrizione, di variazione dell'attività, delle sedi dei lavori, dei dati anagrafici e di cessazione (per i soggetti non tenuti alla Comunicazione Unica al Registro imprese).
- Denuncia di Nuovo Lavoro Temporaneo.
- Denuncia nominativa soci, collaboratori e coadiuvanti artigiani e non artigiani.
- Richiesta on line di autorizzazione alla numerazione unitaria e comunicazione di acquisizione e cessazione deleghe alla tenuta del Libro Unico del Lavoro (per gli intermediari);
- Lavoro occasionale accessorio. Consente la comunicazione della dichiarazione preventiva della prestazione lavorativa, in termini di dati anagrafici, tipologia, luogo e periodo della prestazione: la trasmissione può riguardare anche più dichiarazioni contemporaneamente (invio massivo). Sono disponibili, inoltre funzioni di ricerca, consultazione, variazione, cancellazione.
- Richiesta di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione dopo il primo biennio di attività. (Oscillazione per prevenzione - Modulo OT24).
- Presentazione on line dei ricorsi in materia di classificazione tariffaria
- Denuncia di Infortunio On-line. Permette l'effettuazione della denuncia di infortunio via Internet, on-line ed off-line. Avviato inoltre il servizio di denuncia di infortunio in cooperazione applicativa, un livello di comunicazione innovativo che permette a grandi aziende pubbliche e private l'invio dei dati rimanendo all'interno dei propri sistemi informativi.

### Consultazione dei dati del rapporto assicurativo:

- Anagrafica Ditta. Per consultare i dati anagrafici e classificativi (Posizioni Assicurative Territoriali e polizze) della ditta.
- Contabile Ditta. Per consultare i debiti e i crediti di una ditta.
- Infortuni Danno Biologico. Per consultare gli eventi lesivi riferiti ad una singola ditta.

### Consultazione delle fasi di avanzamento delle pratiche relative alle denunce telematiche inviate.

Richiesta DURC all'indirizzo <http://www.sportellounicoprevidenziale.it> nell'ambito dello sportello Unico INAIL-INPS-Casse Edili.

### Gestione "deleghe":

Consente l'inserimento e la cancellazione delle ditte assistite dagli intermediari

### Assicurazione contro gli infortuni domestici ("casalinghe/casalinghi"):

- Iscrizione tramite autocertificazione del reddito, riservato alle Associazioni.
- Richiesta del bollettino postale prestampato e pagamento del premio dal sito [www.inail.it](http://www.inail.it) - [casalinghe/i](http://casalinghe/i).

### Agenzie di somministrazione.

Comunicazione delle retribuzioni e calcolo del premio dei lavoratori in somministrazione, riservato alle Agenzie di somministrazione abilitate all'indirizzo internet <http://interinale.inail.it/li/>.

### RLS.

Comunicazione RLS. Comunicazione online del nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - art. 18, comma 1, lettera aa), - dei decreti legislativi n. 81/2008 e n. 106/2009.

### Finanziamenti alle imprese

Richiesta di finanziamenti in materia di prevenzione.

### Agenda Appuntamenti Sedi.

Consente a datori di lavoro, infortunati ed intermediari di prenotare appuntamenti con funzionari delle Sedi territoriali, specializzati nel settore richiesto.

### Servizio Chat.

Sistema di messaggistica istantanea avviato in via sperimentale per i soli intermediari, con la quale è possibile ricevere assistenza nell'utilizzo dei servizi on line e condividere il proprio desktop con gli operatori dei Contact Center.

## Servizi per le Associazioni di categoria per la riscossione dei contributi associativi

Sono riservati alle Associazioni che hanno stipulato una convenzione per il servizio di riscossione dei contributi associativi e consentono l'accesso ai dati anagrafici dell'Associazione, all'elenco delle Ditte iscritte, alle informazioni sulle modalità di calcolo dei contributi associativi e alla rendicontazione nonché all'iscrizione e alla cancellazione delle Ditte aderenti (tramite firma digitale).

## Servizi per i Patronati

### Gestione autonoma delle utenze:

inserimento, modifica, cancellazione e lista degli utenti

### Gestione autonoma degli uffici zionali:

inserimento, modifica e cancellazione degli uffici zionali di patronato e relativi indirizzi

### Consultazione stato della pratica:

informazioni sullo stato di lavorazione di una pratica affidata al Patronato, sull'evento dannoso verificatosi, sull'elenco delle trattazioni del caso di infortunio/malattia professionale con i relativi visti di regolarità (amministrativi e sanitari), sui dati retributivi, sui pagamenti, sui provvedimenti relativi all'infortunio e alla rendita.

### Riepilogo attività:

consultazione e download dei dati di riepilogo degli interventi a livello di singola Sede INAIL oppure a livello nazionale, per il singolo Patronato o per tutti i Patronati

### Lista interventi:

elenco degli interventi definiti o in corso di definizione

### Invio dell'intervento di patrocinio on-line:

permette l'effettuazione della richiesta di intervento alla Sede INAIL competente via Internet (on-line e off-line). è anche disponibile il servizio di trasmissione in cooperazione applicativa.

### Consultazione dei provvedimenti relativi agli infortuni e alle rendite:

elenco, per intervallo temporale, dei provvedimenti indirizzati agli uffici zionali dei Patronati con possibilità di visualizzazione.

## Servizi per il lavoratore

### Lista sedi Patronati:

elenco aggiornato di tutte le sedi dei Patronati, per consentire al lavoratore di individuare quella più vicina alla propria residenza.

### Certificati medici on line

Il servizio, rivolto ai Medici del Pronto Soccorso degli Ospedali e ai Medici di base, è accessibile da Punto Cliente e consente l'invio telematico all'INAIL (on-line ed off-line) dei certificati medici di infortunio (primo, continuativo o definitivo).

E' stato avviato inoltre il servizio di trasmissione in cooperazione applicativa, una modalità innovativa di comunicazione che consente l'invio automatico dei dati mettendo in relazione il sistema informativo della struttura sanitaria con il sistema informativo dell'INAIL.

### Banca Dati del Casellario Centrale Infortuni

Questa Banca Dati consente la consultazione di informazioni sugli eventi lesivi, lavorativi ed extralavorativi, subiti da uno stesso individuo.

I dati provengono da INAIL, INPGI, ex IPSEMA, ENPAIA nonché dalle Assicurazioni controllate dall'ISVAP. Soltanto a questi organismi è consentito l'accesso diretto on line.

Recentemente, in funzione antifrode, i dati vengono implementati anche con le informazioni sugli incidenti stradali coperti da assicurazione RC Auto.

### Le prospettive future

L'INAIL sta adeguando il proprio sistema informativo per realizzare la completa integrazione della rete INAIL nel sistema dei portali di tutta la P.A., al fine di rendere fruibili i servizi ai cittadini attraverso un accesso unico ed integrato.

I progetti più significativi cui INAIL partecipa ed in cui si concentrano elevati livelli di integrazione e di sinergia, sono quelli del Sistema Informativo Nazionale per la prevenzione (SINP) sui luoghi di lavoro, di Anagrafica Unificata, di Identità Federata, di cooperazione con l'Agenzia delle Entrate per lo scambio e condivisione di dati, per il Fascicolo d'Impresa, ecc.

### Attività nel settore della navigazione

L'Inail ha, tra i suoi compiti, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli addetti alla navigazione marittima, nonché l'erogazione delle prestazioni previdenziali per gli eventi di malattia e maternità nei confronti dello stesso personale e di quello della navigazione aerea.

I marittimi rappresentano una particolare categoria di lavoratori che, per tipo di attività e condizioni di lavoro, sono esposti a fattori di rischio di ordine tecnico-ambientale e di ordine professionale connessi allo stile di vita che caratterizza l'attività di navigazione. Alle funzioni suddette si aggiungono anche l'assicurazione degli infortuni e le malattie degli equipaggi di navi iscritte in compartimenti esteri.

Oltre alla tutela in ambito assicurativo, oggi l'azione Inail, relativa al comparto marittimo, si svolge anche in materia di prevenzione, come previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008 - Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro - in una logica di sistema con il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le Regioni.

### Attività nel settore Tecnico-Scientifico e Ricerca

Le funzioni che l'INAIL assolve nell'ambito tecnico-scientifico e della ricerca - nel settore della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita - riguardano l'attività di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza ed alta formazione. Più nello specifico, i campi disciplinari d'interesse sono quelli della medicina ed igiene del lavoro, della tecnologia di sicurezza e dell'ambiente.

L'approccio multidisciplinare e l'aggiornamento continuo attivato sulla base delle priorità e dei rischi emergenti costituiscono elementi di forza dell'architettura di lavoro, finalizzato alla messa a punto di metodiche, procedure e norme tecniche che rendano concrete le politiche nazionali di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

In particolare, l'Istituto svolge attività di studio e di ricerca scientifica, nonché misure e valutazioni, per il rischio da esposizione ad agenti chimici, biologici, cancerogeni, fisici, ergonomici e psicosociali; svolge inoltre attività di sorveglianza epidemiologica dei tumori professionali. Altre funzioni riguardano le attività di verifica di primo impianto di attrezzature di lavoro, verifica a campione degli impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, sorveglianza del mercato per conto del Ministero dello Sviluppo Economico, valutazione dei rapporti di sicurezza ed ispezioni delle industrie a rischio di incidente rilevante. L'INAIL è Organismo Notificato per attestazioni di conformità alle direttive comunitarie PED, TPED, SVP, ATEX.

In campo internazionale sono svolte attività di cooperazione con istituti di ricerca di altre nazioni per la promozione dell'area comune di ricerca europea nell'ambito dell'accordo PEROSH (Partnership for European Research in Occupational Safety and Health).

L'Istituto è anche Focal Point italiano dell'Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro (Eu-OSHA) e Centro nazionale per l'International Occupational Safety and Health Information Centre presso l'Ufficio Internazionale del Lavoro (ILO-CIS).

Inoltre il Dipartimento di medicina del lavoro è Centro di Collaborazione e Focal Point italiano per l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, ed ospita la Segreteria Generale dell'International Commission on Occupational Health (ICOH).

Le altre attività svolte riguardano:

- le verifiche di primo impianto di attrezzature di lavoro e le verifiche a campione degli impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche in tutte le attività lavorative;
- la certificazione ed il riconoscimento dei laboratori e degli organismi di certificazione previsti da norme comunitarie e da trattati internazionali;
- le ispezioni ed il controllo nelle industrie a rischio di incidente rilevante connesso a determinate attività.

Con particolare riferimento a dette attività, L'art. 71 del Decreto Legislativo 81/08 e successive modificazioni prevede gli obblighi che il datore di lavoro deve adottare allo scopo di mettere in sicurezza le attrezzature da lavoro fornite ai propri lavoratori.

I nuovi ambiti di intervento stabiliti dal citato decreto prevedono la titolarità dell'INAIL per la prima delle verifiche periodiche degli impianti ed attrezzature di cui all'All. VII del DLgs 81/08 e delle Aziende Sanitarie Locali per le verifiche successive.

Il decreto ministeriale 11/4/2011 prevede, inoltre che i soggetti titolari (INAIL e ASL) possano delegare parte dell'attività di verifica a soggetti privati abilitati secondo le modalità dettate dallo stesso provvedimento.

Ogni attrezzatura durante il proprio ciclo funzionale è soggetta ad una serie di verifiche e controlli mirati ad accertarne la sicurezza di funzionamento ed il corretto utilizzo. La prima di queste verifiche è di competenza dell'INAIL.

Qualora l'INAIL, trascorsi i 60 giorni dalla richiesta non abbia potuto effettuare la verifica, il DL ha facoltà di avvalersi di Soggetti pubblici o privati abilitati. Le verifiche sono sempre onerose ed a carico del datore di lavoro, il quale ha anche l'obbligo di conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'impianto.

Le attrezzature interessate sono quelle elencate nell'All. VII del D.Lgs. 81/2008, nonché gli impianti messa a terra e gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (D.P.R. 462/2001). Infatti, per questi ultimi, pur non essendo previsto il medesimo ciclo di verifiche, è comunque normativamente necessario attuare un censimento degli impianti attivi e un controllo a campione sulla base di criteri definiti in accordo tra il sistema delle Regioni e l'INAIL.

Il 23 maggio 2012, la normativa introdotta dall'art. 71 del D.Lgs. 81/08 è entrata in vigore per i seguenti adempimenti:

- Denuncia di impianto scariche atmosferiche (DPR 462/2001)
- Immatricolazione di apparecchi di sollevamento persone e materiali (DM 11 aprile 2011)
- Immatricolazione di apparecchi a pressione, insiemi semplici e complessi (DM 11 aprile 2011)
- Richiesta di prima verifica periodica (DM 11 aprile 2011) per:
  1. Sollevamento persone e materiali
  2. Apparecchi a pressione, insiemi semplici e complessi
  3. Impianti termici (All. 7 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

I datori di lavoro possono presentare richiesta all' INAIL:

- per via telematica, accedendo al portale PUNTO CLIENTE;
- per via cartacea, inoltrando la richiesta per posta o con modalità di consegna a mano, indirizzata al dipartimento territoriale di competenza.

Analoga procedura può essere attivata per gli adempimenti inerenti la denuncia di impianto di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, disciplinata dal D.P.R. 462/2001.

### Per accedere ai servizi INAIL:

- Sedi INAIL sul territorio
- Sito INAIL in Internet: [www.inail.it](http://www.inail.it)
- Contact Center: 803164 (gratuito) da rete fissa, 06164164 (tariffa secondo gestore) da rete mobile
- SuperAbile INAIL: Numero Verde: 800-810810; Sito Internet: [www.superabile.it](http://www.superabile.it)